



REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 1 - Principi

Il progetto di compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dalla Simeto Ambiente S.p.A. per l'acquisto della compostiera degli utenti residenti nei comuni che ricadono nell'ATO CT3.

Articolo 3 - Soggetti interessati

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nei comuni che ricadono nell'ATO CT3 che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta porta a porta o all'isola ecologica i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali.

L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Benefici

Il soggetto che aderisce al progetto utilizzando la compostiera usufruisce dei seguenti vantaggi:

- riduzione di una quota pari al 40% della parte variabile della tariffa;
- ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio;

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per i seguenti motivi:

- riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 - Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova, e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba.

Articolo 6 - Materiali da non introdurre nella compostiera

E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

- Carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
- Qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 7 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare.

Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità.

Le bucce degli agrumi possono contenere degli antif fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 8 - Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari.

Per agevolare la pratica del compostaggio la Simeto Ambiente S.p.A. distribuisce a carico degli utenti, che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste negli articoli 9 e 10 un contenitore apposito, detto compostiera.

Le compostiere distribuite hanno una capacità che dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare che ne fa richiesta e sono fornite di manuale d'uso e di preparato attivatore.

Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media che abbia almeno 10 mq di giardino per componente familiare.

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dalla Simeto Ambiente S.p.A..

E' obbligatorio mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte del personale della società Simeto Ambiente S.p.A.

Articolo 9 - Modalità di adesione e ritiro della compostiera

La compostiera viene richiesta dall'utente dietro presentazione di apposita richiesta firmata.

Le compostiere verranno acquistate mediante gara ad evidenza pubblica dalla società Simeto Ambiente S.p.A. e saranno ritirate dagli utenti che ne hanno fatto richiesta, presso le isole ecologiche ubicate nei comuni ricadenti nell'ATO CT3.

Il costo di tali compostiere viene fatturato agli utenti nella TIA dell'anno successivo a quello della richiesta.

La riduzione di una quota pari al 40% della parte variabile della tariffa verrà eseguita a partire dal giorno del ritiro della compostiera.

Qualora venga accertato, a seguito di apposito sopralluogo, la mancata utilizzazione della compostiera, l'utente sarà obbligato al pagamento per intero della tariffa di igiene ambientale (TIA). Gli utenti dell'ATO CT3 interessati all'acquisto della compostiera devono presentare apposita domanda, entro la data del 30-04-2012.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Saranno ammesse solo le richieste che fanno riferimento ad abitazioni nei quali sono presenti spazi utilizzati a giardini/orto di almeno 10 mq a componente del nucleo familiare.

E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione

Articolo 10 - Verifiche

La Simeto Ambiente può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

La Simeto Ambiente S.p.A. si avvarrà delle segnalazioni degli operatori dell'Azienda che effettua il ritiro porta a porta i quali controlleranno puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio della società Simeto Ambiente S.p.A..

Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti la Simeto Ambiente S.p.A. dispone l'annullamento dello sgravio sulla parte variabile della tariffa.

Il Commissario Liquidatore
Geom. Angelo Liggeri

Il Direttore Tecnico
Dott. Carmelo Caruso